



Informazioni tecniche – Protezione degli animali

Prescrizioni legali per la decornazione dei capretti eseguita dal detentore degli animali

Quando i caprini vengono tenuti in stalle a stabulazione libera, molti detentori preferiscono gli animali senza corna. Per questa ragione, i capretti vengono sottoposti alla decornazione.

Le presenti informazioni tecniche illustrano le disposizioni di legge sulla protezione degli animali e gli agenti terapeutici e sono rivolte ai detentori, ai veterinari e ai servizi veterinari cantonali responsabili della loro esecuzione.

Obbligo di anestesia

La decornazione è un intervento molto doloroso che può essere eseguito soltanto previa anestesia, cfr. [articolo 16 della legge federale sulla protezione degli animali](#) (LPAn). L'intervento deve essere effettuato con la maggior cura possibile, cfr. [articolo 4 capoverso 2 LPAn](#). Occorre prestare particolare attenzione ai seguenti punti: accostarsi all'animale in modo calmo e tranquillo consente di limitare reazioni di stress e paura, che acuiscono la percezione del dolore. Un'anestesia praticata correttamente elimina in larga misura il dolore durante l'intervento. Quando si esegue la cauterizzazione degli abbozzi cornei si verificano danni ai tessuti che possono essere dolorosi per molto tempo. Questi dolori post-operatori devono essere alleviati con medicinali veterinari adeguati.

Anestesia e competenza veterinaria

La decornazione dei capretti avviene in anestesia generale. Il medicamento veterinario ketamina è stato classificato come stupefacente dal 2019 e quindi non può più essere dispensato ai detentori. Inoltre, uno [studio](#) ha mostrato che anche i detentori esperti non sono in grado di somministrare l'anestesia nel modo giusto, pur eseguendo la procedura corretta. In questi casi, non era stata dunque garantita un'anestesia a regola d'arte.

Dal 1° febbraio 2025, l'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) prescrive che l'anestesia per la decornazione dei capretti deve essere eseguita da un veterinario, cfr. [articolo 32 capoverso 3 OPAn](#).

Metodi di decornazione

Il metodo preferito è la cauterizzazione degli abbozzi cornei per gli esemplari giovani. L'utilizzo di anelli elastici e di sostanze corrosive per l'asportazione delle corna o della base delle corna è vietato, cfr. [articolo 19 lettera a OPAn](#).

Decornare solo animali giovani del proprio effettivo

I detentori di animali possono cauterizzare da soli gli abbozzi cornei dei capretti sotto anestesia veterinaria e fino a un'età massima di tre settimane, a condizione di aver conseguito un attestato di competenza, cfr. [articolo 32 capoversi 1 e 2 OPAn](#).

La decornazione entro le prime tre settimane di vita ha il vantaggio che la ferita è più piccola e quindi di solito guarisce senza complicazioni.

Attestato di competenza in due tappe

Corso teorico riconosciuto (1ª tappa)

L'attestato di competenza per la decornazione a regola d'arte di capretti prevede due tappe e inizia con un corso teorico riconosciuto.

L'USAV fornisce un elenco di corsi riconosciuti su www.usav.admin.ch > Animali > Detenzione di animali da reddito > Caprini > [Interventi](#).

Il corso fornisce le conoscenze necessarie per l'intervento in relazione agli ambiti seguenti: basi legali, anatomia, sofferenza, anestesia e chirurgia.

Esercizi pratici con supervisione (2ª tappa)

Dopo aver ricevuto l'attestato di frequenza, i detentori di animali devono esercitarsi nella loro azienda, sotto la vigilanza del veterinario dell'effettivo, allo scopo di apprendere la preparazione del capretto all'intervento, gli aspetti da tenere in considerazione per un intervento di decornazione a regola d'arte, la sorveglianza e cura degli animali dopo l'intervento, cfr. [articoli 42–44 dell'Ordinanza sulla formazione in protezione degli animali](#) (OFPA).

Notifica al servizio veterinario cantonale competente (conseguimento dell'attestato di competenza)

Una volta che i detentori degli animali hanno raggiunto una sufficiente sicurezza nell'esecuzione dell'intervento, il veterinario dell'effettivo comunica all'autorità cantonale competente il loro nominativo per la verifica delle competenze pratiche. In questo modo si ottiene l'attestato di competenza, cfr. [articolo 32 capoverso 2 OPAn](#).

Condizioni di dispensazione per i medicinali veterinari

Gli anestetici necessari per l'esecuzione dell'intervento di decornazione che rientrano nella legislazione sugli stupefacenti devono essere somministrati ai capretti dal veterinario dell'effettivo. Ne è vietata la dispensazione ai detentori di animali, cfr. [articolo 8 capoverso 3 dell'ordinanza sui medicinali veterinari](#) (OMVet).

Convenzione relativa ai medicinali veterinari

I medicinali veterinari, come il siero antitetanico o gli antidolorifici per il trattamento post-operatorio, possono essere dispensati al detentore dell'animale per la scorta solo se è stata precedentemente conclusa una convenzione Mvet. Quest'ultima disciplina la frequenza delle visite in azienda da parte del veterinario dell'effettivo e il corretto utilizzo dei medicinali veterinari, cfr. [articolo 42 della legge sugli agenti terapeutici](#) (LATer) e [articolo 10 capoversi 1 e 2 OMVet](#).

Obbligo di tenere un registro

I detentori di animali devono documentare l'uso di medicinali veterinari (Mvet) nel giornale dei trattamenti. I Mvet dispensati per la scorta e il loro smaltimento sono riportati nell'elenco dell'inventario Mvet, cfr. [articolo 43 LATer](#) e [articolo 26 lettera a–b](#) e [articolo 28 OMVet](#).

Legislazione: legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn), ordinanza del DFI concernente le formazioni per la detenzione e il trattamento degli animali (OFPAAn); legge sugli agenti terapeutici (LATER) e ordinanza sui medicinali veterinari (OMVet).

Art. 4 LPAn Principi

² Nessuno ha il diritto di infliggere ingiustificatamente dolori, sofferenze o lesioni a un animale, porlo in stato d'ansietà o ledere in altro modo la sua dignità. È vietato maltrattare e trascurare gli animali o affaticarli inutilmente.

Art. 16 LPAn Interventi su animali

Gli interventi dolorosi possono essere eseguiti soltanto sotto anestesia totale o locale e da persone esperte. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni. Determina altresì quali persone sono considerate esperte. Sono fatte salve le disposizioni della presente legge concernenti gli esperimenti sugli animali.

Art. 19 OPAn Pratiche vietate sugli ovini e sui caprini

Sugli ovini e sui caprini sono inoltre vietate le pratiche seguenti:

- a. l'utilizzo di anelli elastici e di sostanze corrosive per l'asportazione delle corna o della base delle corna;

Art. 32 OPAn Decornazione e castrazione da parte dei detentori di animali

¹ I detentori di animali possono effettuare la decornazione e la castrazione rispettivamente solo nelle prime tre e nelle prime due settimane di vita degli animali maschi ed esclusivamente nel proprio effettivo.

² I detentori di animali devono possedere un attestato di competenza riconosciuto dall'Ufficio federale dell'agricoltura e dall'USAV e possono effettuare gli interventi solo sotto la guida e la supervisione del veterinario dell'effettivo. Se essi sono in grado di eseguire autonomamente questi interventi in anestesia, il veterinario dell'effettivo comunica all'autorità cantonale competente il loro nominativo per la verifica delle competenze pratiche. Dal momento di questa comunicazione, i detentori di animali possono eseguire autonomamente tali interventi.

³ Nel caso dei capretti, l'anestesia per la decornazione deve essere eseguita da una persona titolare di un diploma in medicina veterinaria.

Art. 42 OFPAAn Obiettivo di apprendimento

L'obiettivo della formazione di cui all'articolo 32 OPAn è di insegnare al detentore di animali a castrare o a decornare gli animali giovani in un modo che rispetti l'animale e a regola d'arte.

Art. 43 OFPAAn Forma e durata della formazione

La formazione si svolge sotto forma di un corso di teoria della durata di almeno 3 ore, seguito da un'esercitazione pratica nella propria azienda sotto la vigilanza di un veterinario.

Art. 44 OFPAAn Contenuto della formazione

¹ La formazione comprende nozioni fondamentali delle basi legali e di anatomia nonché conoscenze approfondite negli ambiti inerenti alla sofferenza, al dolore, all'anestesia e alla chirurgia.

² L'esercitazione pratica nella propria azienda deve prevedere diversi esercizi concernenti la preparazione dell'animale all'intervento, il corretto dosaggio e la somministrazione di medicinali veterinari nonché l'esecuzione corretta dell'intervento e la sorveglianza dell'animale.

Art. 42 LATER Prescrizione e dispensazione

¹ Un medicamento per uso veterinario può essere prescritto o dispensato soltanto se la persona che lo prescrive conosce l'animale o l'effettivo.

² Se il medicamento è destinato a animali da reddito, la persona che lo prescrive deve conoscere anche il loro stato di salute.

Art. 43 LATER Obbligo di tenere un registro

Chi importa, esporta, smercia, dispensa o somministra o fa somministrare a animali medicinali per uso veterinario deve tenere un registro sulle loro entrate e uscite e conservare le pezze giustificative.

Art. 8 OMVet Restrizioni per l'utilizzo e la dispensazione

³ I medicinali considerati sostanze stupefacenti non possono essere dispensati per animali da reddito.

Art. 10 OMVet Esame dello stato di salute, convenzione Mvet

¹ Prima di prescrivere o dispensare un medicamento per i quali vige l'obbligo di tenere un registro secondo l'articolo 26 lettere a–e, i veterinari devono esaminare personalmente lo stato di salute dell'animale da reddito o del gruppo di animali da reddito da trattare (visita dell'effettivo).

² I veterinari e gli studi veterinari possono stipulare con il detentore di animali una convenzione scritta relativa a visite regolari all'azienda e al corretto impiego di medicinali veterinari (convenzione Mvet). In questo caso possono prescrivere o dispensare medicinali veterinari anche senza una visita preliminare dell'effettivo.

Art. 26 OMVet Oggetto del registro

Vanno iscritti a registro:

- a. i medicinali veterinari soggetti a prescrizione;
- b. i medicinali veterinari per i quali occorre rispettare un termine d'attesa;

Art. 28 OMVet Detentori di animali da reddito e veterinari

¹ I detentori di animali da reddito provvedono affinché le persone che utilizzano un medicamento veterinario secondo l'articolo 26 registrino le seguenti indicazioni in un giornale dei trattamenti:

- a. la data della prima e dell'ultima utilizzazione;
- b. l'identificazione degli animali trattati o del gruppo di animali trattato, come ad esempio le marche auricolari;
- c. l'indicazione;
- d. la denominazione commerciale del medicamento veterinario;
- e. la quantità;
- f. i termini d'attesa;
- g. le date della liberazione delle diverse derrate alimentari ottenute dall'animale da reddito;
- h. il nome della persona autorizzata a dispensare medicinali che ha prescritto, dispensato o somministrato il medicamento veterinario.

² Essi sono tenuti, per ogni entrata destinata alla scorta e per ogni restituzione o distruzione di medicinali secondo l'articolo 26, ad annotare in maniera chiara le seguenti indicazioni:

- a. la data;
- b. la denominazione commerciale;
- c. la quantità in unità di confezioni;
- d. la ditta distributrice o la persona che riprende il medicamento.

[Allegato 1 OMVet](#) criteri di valutazione, frequenze di visita e contenuto della convenzione Mvet